

STATUTO

IL TORTELLANTE IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA VINCENZO
BORELLI 82/A

Numero REA: MO - 453504

Codice fiscale: 04228180362

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato =B= al rep. n.19461/11511

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

La società ha la seguente denominazione:

"IL TORTELLANTE IMPRESA SOCIALE S.R.L.".

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante ai sensi di legge.

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

1) La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale delle seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, ossia le attività d'impresa aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'impresa sociale, in continuità con le attività svolte dall'associazione "Il Tortellante APS" di Modena a favore di soggetti nello spettro autistico e delle loro famiglie si propone di:

- svolgere attività di produzione e vendita al minuto di pasta fresca e prodotti alimentari in genere, somministrazione di alimenti e bevande, attività di catering e banqueting, attività di show cooking e team building, promuovendo l'attività svolta da soggetti nello spettro autistico;

- favorire l'acquisizione di autonomie personali per persone affette da disturbi dello spettro autistico e disabili;

- favorire la formazione professionale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e, in particolare, di persone affette da disturbi dello spettro autistico e disabili;

- sperimentare progetti innovativi sul tema dell'autonomia e del dopo di noi rivolti a persone affette da disturbi dello spettro autistico e disabili;

- promuovere la sensibilizzazione sui temi e settori oggetto d'intervento da parte dell'impresa sociale attraverso l'instaurazione di forti legami con il territorio di appartenenza;

- promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi dell'impresa sociale;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi dell'impresa sociale;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione, diretta e indiretta, di strutture, interventi e servizi funzionali alla realizzazione degli scopi dell'impresa sociale;

- sostenere progetti di ricerca e iniziative in armonia con le formalità dell'impresa sociale.

3) La società potrà, infine, compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, di credito, locativa, ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società con oggetto uguale,

affine o complementare al proprio, nei limiti di legge ed infine prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali, ma non nei confronti del pubblico, nonché concedere e prendere in affitto aziende.

Restano comunque espressamente escluse le attività riservate ad iscritti agli Albi professionali, la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché l'esercizio delle attività di cui alla Legge 52/1991 e ai D.Lgs. 385/1993 e 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3) SEDE SOCIALE

La società ha sede nel Comune di Modena (MO).

L'indirizzo è quello risultante dal Registro delle Imprese.

La Società potrà istituire con le modalità di legge sedi secondarie o unità locali sul territorio nazionale e all'estero.

Art. 4) DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2070.

La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, osservate le disposizioni di legge.

Art. 5) CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Art. 6) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti che mediante passaggi di riserve a capitale, nei limiti di quanto indicato al successivo art. 16.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

In tal caso l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti e con gli effetti di cui all'art. 2481 bis Codice Civile.

L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e ss. c.c.

In caso di acquisto da parte della società, per qualsiasi corrispettivo, di beni o crediti di soci fondatori, di soci o di amministratori, pur nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 2465 C.C..

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 C.C. e nel rispetto delle vigenti norme in materia.

La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dall'organo amministrativo.

I soci non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o semplicemente dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione in società concorrenti, salvo l'autorizzazione dell'assemblea dei soci e salve le attività già svolte dai soci costituenti alla data di costituzione della società.

Per società concorrente si intende una società o ente che abbia il medesimo oggetto sociale o eserciti le stesse attività della società.

Art. 7) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli artt. 2482 e ss. c.c.

Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da

atto scritto.

Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE - PRELAZIONE - RECESSO

A) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione sociale si debbono perfezionare a mezzo di scrittura privata autenticata o atto pubblico o negli altri modi consentiti dalla legge.

Tali atti hanno effetto nei confronti della società ai sensi di legge e di quanto oltre previsto.

B) I termini "trasferimento" e "cessione" hanno il medesimo significato e con essi si intende ogni atto, sia esso oneroso o gratuito, idoneo a trasferire la proprietà o a costituire o trasferire diritti, a favore di soci o di terzi.

In caso di cessione spetta ai soci il diritto di prelazione.

Pertanto il socio offerente, cioè il socio che intende effettuare un trasferimento, deve informarne, mediante raccomandata o PEC, gli altri soci indicando il cessionario, il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e le condizioni di cessione.

In caso di cessione a titolo gratuito, il valore della quota sarà determinato come previsto nel caso di recesso.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti dei diritti offerti in cessione in proporzione alla partecipazione rispettivamente posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare al socio offerente se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato, essi si considerano rinunciatari.

In questa ipotesi la cessione può essere effettuata a favore del socio o dei soci che avranno, nei termini, esercitato la prelazione.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è trasferibile.

La prelazione non si applica in caso di intestazioni a società fiduciarie o reintestazioni da parte di queste ultime.

Tutte le comunicazioni saranno ritenute efficaci quando inviate agli indirizzi risultanti dal Registro Imprese.

I termini sono decorrenti dal giorno di invio della raccomandata ovvero dal giorno di consegna della PEC.

C) Le partecipazioni sono trasferibili per successione mortis causa.

D) Il socio può recedere dalla società con delibera unanime di tutti i soci, nei casi previsti dall'art. 2473 C.C. o da altre norme di legge o eventualmente dai presenti patti.

In tutti i casi il recesso dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 2437 bis C.C., per quanto compatibili.

Il socio recedente ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, con le modalità e i termini di cui all'art. 2473 C.C., così determinato nelle seguenti e specifiche voci:

- beni materiali ed immateriali, in base al valore di mercato;
- crediti, in base al valore di realizzo;
- avviamento: pari alla somma degli utili o perdite di bilancio dei due esercizi precedenti la comunicazione di recesso.

Art. 10) DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479bis c.c..

I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o un socio sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Le materie riservate alla competenza dei soci sono le seguenti: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore; d) le modifiche dello statuto; e) le decisioni che comportano una modifica dell'oggetto sociale; f) le decisioni che modificano i diritti dei soci; g) ogni decisione che comporti l'assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; h) le

decisioni che comportano uno scioglimento anticipato della società; i) le decisioni concernenti la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; l) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 c.c..

Ogni socio, legittimato ai sensi di legge, ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 11) ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta, ai sensi di legge, il diritto di voto.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, da un Amministratore o da un socio anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

La convocazione avviene tramite lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante ai sensi di legge.

L'assemblea sarà validamente costituita anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

La presidenza dell'assemblea, a seconda dei sistemi di amministrazione, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati;
- all'amministratore più anziano per età nel caso di più amministratori.
- al socio più anziano in assenza di amministratori.

Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione.

Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante delega scritta.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., che richiedono il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

A) La Società può essere amministrata, a scelta dei soci, da

effettuarsi all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a undici membri;
- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

I componenti dell'organo amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina, a tempo indeterminato (sino a revoca o dimissioni) ovvero per il periodo di volta in volta determinato;
- per la decadenza, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli amministratori si applicano le norme dettate in materia di Società per Azioni, per quanto compatibili.

B) Quando la società è amministrata da due o più amministratori, disgiuntamente o congiuntamente, si applicano gli articoli 2257 e 2258 C.C., rispettivamente.

C) Quando la Società è amministrata da un Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove purché in Italia) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure dall'Organo di controllo.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo (posta, posta elettronica).

La riunione si ritiene comunque valida anche in assenza di convocazione se sono presenti tutti i consiglieri e l'Organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti: in caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro delle decisioni degli amministratori, vengono firmati da chi presiede la riunione e dal segretario nominato, di volta in volta, anche fra estranei al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli espressamente richiamati dall'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

D) Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può, pertanto, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o i patti sociali riservano ai soci.

E) Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. In particolare la rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, senza limitazione alcuna, a seconda dei sistemi di amministrazione, all'Amministratore Unico oppure a

ciascun componente del Consiglio di Amministrazione oppure a ciascun amministratore in via disgiunta o a tutti gli amministratori in via congiunta; spetta, altresì, ma nei limiti della delega, ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati.

L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, amministrativi e tecnici, Istitutori, nonché Procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

F) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. L'esercizio dei diritti previsti dal secondo comma dell'art. 2476 del Cod. Civ. può essere regolamentato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

G) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 e dal successivo art. 16:

- agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e può essere attribuito un compenso, sia in misura fissa che sotto forma di partecipazione agli utili, nonché un'indennità di fine rapporto da determinarsi con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 2479 C.C.;

- il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, il modo di ripartizione dei compensi fra i suoi membri.

H) L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare la fusione per incorporazione e la scissione nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 2° comma, 2505 bis 2° comma e 2506 ter 5° comma C.C., nel rispetto di quanto previsto nelle predette norme.

I) Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori, direttori generali o semplicemente dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione in società concorrenti, salvo l'autorizzazione dell'assemblea dei soci. Per società concorrente si intende una società o ente che abbia il medesimo oggetto sociale o eserciti le stesse attività della società.

Art. 13) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società deve nominare un Organo di Controllo - che può essere composto da uno o più membri scelti tra i revisori legali iscritti nel'apposito registro

Si applicano, anche con riferimento alle competenze e ai poteri, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 septies C.C. e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Art. 14) ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI - LIBRI SOCIALI

A) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

B) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, la società non ha scopo di lucro e gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

il cinque per cento (5%) è destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di tale limite, fino alla reintegrazione della stessa.

C) La società deve tenere i Libri obbligatori per legge.

Art. 15) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, dD.Lgs 112/2017.

Art. 16) NORME IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE

- A -

La società potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

- B -

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h), D.Lgs. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a), D.Lgs. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente

controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori al limite fissato per norma legislativa.

- C -

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017, verrà predisposto a cura dell'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea, un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.
Per coinvolgimento si intende ogni meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

- D -

I lavoratori e gli utenti della società, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che possano avere riguardo e/o impatto sui lavoratori.

Qualora la società non superi i limiti di cui al primo comma dell'articolo 2435-bis c.c., ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti hanno diritto di nominare un componente dell'organo di amministrazione (in tal caso non potrà essere adottato come sistema di amministrazione la forma dell'amministratore unico) e dell'organo di controllo (in tal caso non potrà essere adottato come sistema di controllo la forma dell'unico revisore).

- E -

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, coloro che assumono cariche sociali nella società devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. In particolare, non possono assumere cariche sociali l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; inoltre, non possono ricoprire cariche coloro che hanno riportato condanne penali per delitti, coloro che hanno in essere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni e coloro che hanno una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Art. 17) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in materia di Impresa Sociale e le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, per quanto compatibili.

F.to ERIKA COPPELLI

F.to CARLO STEFANELLI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.